



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 19/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota delle commissioni, degli oneri e del premio assicurativo non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato con la convenuta.

Più precisamente, la ricorrente, per il tramite di un procuratore, ha rappresentato:

- di aver sottoscritto nel febbraio 2009 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio con l'odierna convenuta:
 - Netto erogato: € 9.530,23;
 - Commissioni istituto finanziatore: € 555,99;
 - Commissioni intermediario finanziario: € 982,27;
 - Commissioni agenzia/mediazione: € 1.368,74;
 - Costi assicurativi: € 1.126,12;
 - Rata mensile: € 191,70;
 - Durata: 84 mesi;
 - Data estinzione: luglio 2012 (41a rata);
- di avere sporto reclamo alla resistente, in data 11/6/2014, ove chiedeva il rimborso degli oneri anticipatamente pagati e non goduti per anticipata estinzione, al netto di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quanto già stornato in sede di conteggio estintivo (€ 189,20), per un totale di € 1.875,35 (oltre agli interessi legali) così composto:

- commissioni bancarie: € 284,61;
- commissioni intermediario finanziario: € 502,82;
- commissioni agenzia/mediazione: € 700,66;
- costi assicurativi: € 576,46;
- che la resistente non riscontrava il reclamo.

Con il ricorso, il ricorrente ha reiterato le proprie richieste all'ABF, chiedendo al Collegio un rimborso, al netto di quanto decurtato da conteggio estintivo, *"pari ad € 1.875,35 oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento"*; ha chiesto, inoltre, che la somma oggetto di rimborso venga ripartita e liquidata tra sé e la società di consulenza cui è stata conferita procura per la presentazione del ricorso.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, ha rappresentato che:

- a seguito dell'estinzione in via anticipata del finanziamento è stata portata in deduzione solamente la quota degli interessi non maturati, posto che le altre voci costituivano il capitale finanziato, come specificato all'art. 1 delle condizioni generali del contratto;
- l'art. 3 delle condizioni generali del contratto, accettato e sottoscritto dalla ricorrente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., prevedeva espressamente che, in caso di estinzione anticipata, non erano rimborsabili le commissioni dell'istituto finanziatore, dell'intermediario finanziario, di agenzia/mediazione, gli oneri erariali e i premi polizze assicurative.

L'intermediario ha chiesto di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Il contratto è stato sottoscritto in data 5/2/2009 con decorrenza dall'1/3/2009 e scadenza nel 2019, e prevede il pagamento di n. 84 rate mensili di € 191,70; le relative condizioni economiche e la descrizione delle singole voci di costo sono riportate nel frontespizio del contratto versato in atti.

L'art. 3 delle condizioni generali del contratto prevede espressamente che in caso di estinzione anticipata non sono rimborsabili gli importi indicati alle lettere A) - commissioni dell'istituto finanziatore, B) - commissioni dell'intermediario finanziario resistente, C) - commissioni di agenzia/mediazione, D) - oneri erariali ed E) - premi polizze assicurative.

Non è controversa l'estinzione anticipata del finanziamento dopo il pagamento della 41a rata in data 31/7/2012 in base al conteggio estintivo versato in atti.

Si riportano di seguito i calcoli in applicazione del criterio proporzionale *"ratione temporis"* in base al quale l'importo complessivo di ciascuna delle commissioni/oneri viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; il cliente nel determinare la sua richiesta ha utilizzato un calcolo conforme a quello in questione.



Voci di costo rimborsabili "recurring"	Importo corrisposto al momento della stipula	commissioni pro quota rate complessive n. 84	retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue (84-41=43)	importo rimborsato	differenza rimasta a carico della ricorrente
1) Commissioni bancarie	555,99	6,62	284,61		284,61
2) Commissioni intermediario	982,27	11,69	502,83	189,20	313,63
3) Commissioni agente/mediatore	1.368,74	16,29	700,66	-	700,66
4) Assicurazione	1.126,12	13,41	576,47		576,47
Totale commissioni e premio assicurativo voce 1)+ Voce 2) +Voce 3)	4.033,12		2.064,57	189,20	1.875,37

Con riferimento alle commissioni dell'agente/mediatore, si rileva che sono presenti sul contratto timbro e firma del soggetto incaricato dall'intermediario ad autenticare la sottoscrizione della cliente; non sono presenti clausole contrattuali che ne definiscono l'attività in relazione alla conclusione del contratto; non è presente documentazione attestante il pagamento della commissione.

Il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/7/2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri su enunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 1.875,35; considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente; rilevato che la domanda di distrazione non può essere presa in considerazione da questo Collegio, essendo totalmente estranea al procedimento avanti all'ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.875,35, oltre a interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Decisione N. 4768 del 11 giugno 2015

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA